

Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
Assessorato Sanità

Prot. n.

ASS/VET/0 2 30787

Bologna, li **23 LUG. 2002**

Em/em
Lett.

Studio Legale Associato
Avv. Rossella Ognibene
Via S. Rocco
42100 Reggio Emilia

Servizi Veterinari
delle Aziende Sanitarie Locali
dell'Emilia Romagna

Amministrazioni Provinciali
dell'Emilia Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Legge Regionale 27/2000. Identificazione e registrazione dei cani in allevamenti.

La legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 recante "nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina", recepimento della legge quadro 281/91, promuove e disciplina la tutela dei cani e dei gatti, al fine di sostenere il benessere animale, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, istituendo un sistema articolato di controllo della popolazione canina e felina in tutta la regione.

Uno degli strumenti fondamentali messi a disposizione dalla legge sopra citata, per perseguire tali finalità, è rappresentato dall'identificazione univoca dei soggetti presenti in Regione e dalla loro iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina comunale, ad eccezione dei cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.

Pertanto, come indicato all'articolo 7 della stessa, anche tutti gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad identificare i cani, indipendentemente dalla loro successiva destinazione e/o utilizzo, nel rispetto delle norme previste agli articoli 8 e 9, secondo le procedure operative indicate con delibera di Giunta 2608/2000 e ad iscrivere all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla nascita del cucciolo o dall'inizio della detenzione, presso il Comune competente. Solo nel caso in cui la

detenzione sia effettivamente inferiore ai 30 giorni messi a disposizione dalla normativa vigente, il proprietario o detentore non è obbligato all'iscrizione.

Ovviamente, tale prescrizione è in accordo a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici", e si applica anche ai cani allevati e detenuti in stabilimenti autorizzati per tali fini.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Dr Ivano Massirio)

